



AZIENDA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA

DISCIPLINARE DEL PAGAMENTO E DEL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Indice

PARTE PRIMA	2
Disposizioni generali	2
PARTE SECONDA	4
Esonero e rimborso	4
Articolo 5 - Esonero	4
Articolo 6 – Rimborso a studenti idonei al concorso borse di studio	4
Articolo 7 – Altri casi di rimborso	4
Articolo 8 - Modalità di presentazione della richiesta e termine di decadenza	5
Articolo 9 - Modalità di rimborso	5
Articolo 10 – Termini	5
Articolo 11 - Cause di esclusione dal diritto al rimborso della tassa regionale	6
Articolo 12 - Comunicazione avvenuto rimborso Agenzia delle Entrate	6
PARTE TERZA	6
Disposizioni finali	6
Articolo 13 - Tutela dei dati personali – Informativa	6
<i>FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI</i>	6
<i>COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI</i>	7
<i>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</i>	7
<i>RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO</i>	7
<i>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI</i>	7
<i>DIRITTI DEGLI INTERESSATI</i>	7
Articolo 14 - Efficacia	7

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente Disciplinare regola le modalità per il pagamento, le condizioni e i requisiti per l'esonero e il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata per l'iscrizione ai corsi presso gli Atenei aventi sede legale nella Regione Campania.

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è il contributo che le studentesse e gli studenti sono tenuti a versare ai sensi del Decreto legislativo 68/2012 e della Legge Regionale 12/2016 al momento dell'iscrizione oppure dell'immatricolazione di ciascun anno accademico per i corsi di studio delle seguenti università statali e legalmente riconosciute, degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale:

- a. Accademia delle Belle Arti di Napoli;
- b. Accademia della Moda di Napoli - IUAD;
- c. Conservatorio di Musica di Avellino "Domenico Cimarosa";
- d. Conservatorio Statale di Musica di Benevento "Nicola Sala";
- e. Conservatorio di Musica di Napoli "S. Pietro a Majella";
- f. Conservatorio Statale di Musica di Salerno "Giuseppe Martucci
- g. IPSEF - Istituto per la Promozione e lo Sviluppo dell'Educazione e Formazione Promozione e lo Sviluppo dell'Educazione e Formazione.
- h. IUM Academy School - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Academy School";
- i. Università degli Studi di Napoli Federico II;
- j. Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
- k. Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- l. Università degli Studi di Salerno;
- m. Università degli Studi del Sannio;
- n. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;
- o. Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- p. Università telematica Giustino Fortunato;

- q. Università telematica Pegaso.

Articolo 2 – Corsi di studio soggetti al versamento

1. I corsi di studio che comportano l'obbligo del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio sono:

- a. Corsi di laurea triennale;
- b. Corsi di laurea a ciclo unico;
- c. Corsi di laurea magistrale;
- d. Corsi di dottorato;
- e. Corsi di specializzazione *post lauream*;
- f. Master di I e II livello.

2. La tassa regionale per il diritto allo studio è dovuta per gli ulteriori percorsi formativi che comportano il conseguimento di titolo finale avente valore legale.

3. Gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio presso Università, Accademie, Conservatori, Istituzioni di alta formazione ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'iscrizione a ciascun corso.

Articolo 3 – Importi e fasce

1. L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, come modificato dall'art. 18, comma 8, del Decreto legislativo 68/2012 ed è ripartita in tre fasce:

- a) Prima fascia per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001;
- b) Seconda fascia per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio e per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero;
- c) Terza fascia per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio e per coloro che risultano sprovvisti di attestazione ISEEU al momento del pagamento della tassa.

2. La Regione, nell'esercizio della propria autonomia impositiva, modifica importi e fasce della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, fino a 200 euro.

3. La soglia ISEE per l'inquadramento nella fascia tariffaria è annualmente individuata dalla Regione Campania che ne fissa l'importo nelle Linee di programmazione regionali per il DSU.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

1. La tassa per il diritto allo studio universitario è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria dell'Azienda in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata della contribuzione universitaria.

2. Il pagamento è effettuato tramite la piattaforma delle riscossioni degli enti pubblici - Sistema PagoPA - sia quello dell'Azienda per il diritto allo studio sia quello di Ateneo, nei casi di IBAN delegato o IBAN multibeneficiario.

PARTE SECONDA **Esonero e rimborso**

Articolo 5 - Esonero

1. Le Istituzioni universitarie stabiliscono i casi di esonero dal pagamento della tassa, inteso come mancato pagamento a fronte di un futuro rimborso.

Articolo 6 – Rimborso a studenti idonei al concorso borse di studio

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale 12/2016, la tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei beneficiari e non beneficiari nelle graduatorie formulate dall'Azienda per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.

2. Il rimborso della tassa regionale è disposto congiuntamente o successivamente all'erogazione del saldo della borsa di studio senza dover presentare alcuna istanza, mediante accredito sull'IBAN comunicato.

Articolo 7 – Altri casi di rimborso

1. Oltre a quanto disciplinato all'articolo 6, possono chiedere il rimborso della tassa regionale le studentesse e gli studenti che rientrino in una delle seguenti condizioni o abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a. studenti che abbiano effettuato un trasferimento di Ateneo;
- b. studenti che abbiano effettuato il pagamento della tassa regionale senza perfezionare l'iscrizione universitaria, ad eccezione degli studenti indicati all'art. 11 lett. f);
- c. studenti che abbiano effettuato per il medesimo anno accademico un errato doppio

pagamento.

2. Non opera il rimborso della tassa regionale nel caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio, ai sensi ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33.
3. L'eventuale utilizzo dei servizi per il diritto allo studio erogati dall'Azienda preclude il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio.
4. Le richieste di rimborso di cui al comma 1, lettere a) e b) sono sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza, al fine di verificare il diritto al rimborso.
5. È previsto unicamente il rimborso della quota relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, al netto degli eventuali importi aggiuntivi relativi alle spese di bollo virtuale o altri oneri.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della richiesta e termine di decadenza

1. La richiesta di rimborso della tassa regionale è presentata in forma telematica, attraverso la specifica procedura accessibile dal Portale istituzionale.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della Legge Regionale n. 12/2016 e dell'articolo 12 comma 4 della Legge Regionale n. 3/1984, il rimborso della Tassa Regionale potrà essere richiesto entro il termine di decadenza di 3 (tre) anni a decorrere dal giorno del pagamento.

Articolo 9 - Modalità di rimborso

1. Il rimborso della tassa Regionale per il diritto allo studio universitario è effettuato mediante accredito sulle coordinate bancarie comunicate mediante apposita funzionalità telematica; nel caso in cui non sia stato comunicato alcuna coordinata bancaria, l'Azienda procede al pagamento per cassa.
2. A tal fine le studentesse e gli studenti che presentano istanza di rimborso sono tenuti a compilare l'apposita procedura di inserimento IBAN all'interno della propria area riservata. Il codice IBAN deve corrispondere ad un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA o ad altro strumento di pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN, intestato o co-intestato al richiedente.
3. L'indicazione di un codice IBAN non valido comporta la restituzione all'Azienda, da parte della banca, delle somme messe in pagamento; tale eventualità determina la compensazione con le commissioni bancarie addebitate.

Articolo 10 – Termini

1. Il rimborso è disposto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta; il termine è interrotto nel caso sia necessario acquisire ulteriori elementi, necessari per l'accertamento del diritto al rimborso.
2. In caso di storno per errata indicazione delle coordinate bancarie, il termine è di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle corrette precisazioni.

Articolo 11 - Cause di esclusione dal diritto al rimborso della tassa regionale

1. Non possono chiedere il rimborso della tassa regionale le studentesse e gli studenti che rientrino in una delle seguenti condizioni o abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) Studentesse/studenti privi dei requisiti indicati agli articoli 6 e 7;
- b) Studentesse/studenti con pendenze economiche nei confronti dell'Azienda;
- c) Studentesse/studenti che non abbiano completato la domanda telematica o non l'abbiano trasmessa - confermata entro la scadenza;
- d) Studentesse/studenti che abbiano interrotto la carriera;
- e) Studentesse/studenti che abbiano effettuato la rinuncia agli studi;
- f) Studentesse/studenti che hanno conseguito il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente l'anno a cui si riferisce il rimborso.
- g) Studentesse/studenti che hanno conseguito il titolo nell'anno accademico a cui si riferisce il rimborso.
- h) Studentesse/studenti che hanno effettuato il pagamento della tassa regionale di importo superiore a quella che avrebbero dovuto pagare in considerazione dell'attestazione ISEEU ricalcolata.

Articolo 12 - Comunicazione avvenuto rimborso Agenzia delle Entrate

1. L'Azienda comunica all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto rimborso dell'importo afferente alla tassa regionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016.

PARTE TERZA

Disposizioni finali

Articolo 13 - Tutela dei dati personali – Informativa

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si forniscono le seguenti informazioni:

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del presente concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di cui all'art. 5 del Disciplinare (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall'Azienda in qualità di titolare del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del

trattamento”, all’uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati da società esterne affidatarie della gestione della procedura informatizzata del concorso.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La pubblicazione dei dati riferiti a graduatorie e pagamenti è effettuata conformemente al Disciplinare (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al D.Lgs. 33/2013 e alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

I dati conferiti sono inoltre comunicati agli Atenei, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, per finalità previste dalla legge.

I dati possono, infine, essere comunicati alla Guardia di Finanza per le finalità di accertamento economico-patrimoniale.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è l’ADiSURC, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, con sede legale in Via De Gasperi n. 45 a Napoli.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Azienda e i Funzionari titolari della Responsabilità dei procedimenti nel cui ambito i dati sono trattati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Diego Cordua.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Al titolare del trattamento i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Articolo 14 - Efficacia

1. Il presente Disciplinare è pubblicato sul Portale istituzionale.